

Allegato "B" al rep. 90/59

STATUTO FONDAZIONE

Articolo 1 - Costituzione

È costituita una Fondazione denominata "MEDICINA A MISURA DI DONNA - ETS", ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS" o "Codice") e dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9 e sede operativa in Torino, via Ventimiglia n. 3, presso la Direzione della Struttura Complessa a Direzione Universitaria Ginecologia e Ostetricia 1 dell'Università di Torino, Ospedale S. Anna.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apolitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice meglio infra indicate, con particolare riferimento ai settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza.

La Fondazione intende:

1. promuovere l'umanizzazione dei luoghi di cura che operano specificamente in campo ginecologico e ostetrico;
2. promuovere iniziative volte a garantire la sicurezza e a migliorare

la qualità di vita della donna assistita sia in ambito ospedaliero che in altri ambiti;

3. sostenere la ricerca scientifica e tecnologica in ginecologia e ostetricia;

4. incentivare l'eccellenza tecnologica e l'alta specialità;

5. favorire la crescita professionale degli operatori (professionisti e volontari) che assistono le donne con problemi ginecologici e ostetrici, anche mediante l'offerta di formazione e informazione effettuata con qualsiasi mezzo;

6. promuovere e sostenere iniziative volte a diffondere la cultura della prevenzione nel campo della salute.

La Fondazione intende pertanto ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività, nonché acquistare materiali e strumenti utili a far sì che scienza, tecnologia e arte vengano messe al servizio delle donne per raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione intende promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e con personalità e istituzioni italiane e straniere di qualsiasi natura giuridica che possano contribuire alla realizzazione delle attività e delle iniziative promosse dalla Fondazione stessa in tutte le proprie manifestazioni.

La Fondazione può, inoltre, stipulare accordi con istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati di qualunque natura per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connesse con gli scopi di cui sopra.

La Fondazione intende conseguire le finalità di cui sopra mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

- **lettera a)** - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- **lettera g)** - formazione universitaria e post-universitaria;

- **lettera h)** - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- **lettera i)** - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al predetto articolo 5;

- **lettera u)** - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del predetto articolo 5;

- **lettera w)** - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco di cui al predetto articolo 5.

Articolo 4 - Attività diverse - raccolta fondi

La Fondazione può esercitare "attività diverse" da quelle istituzionali sopra previste a condizione che siano secondarie e strumentali ri-

spetto alle attività di interesse generale, secondo criteri ed entro i limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del del D.lgs. 117/2017.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio minimo indisponibile della Fondazione è di Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) ed è composto:

- dal fondo iniziale indisponibile costituito dai conferimenti in denaro effettuati dalle Fondatrici in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia specificamente destinata a incrementare il patrimonio;
- dalla parte di ricavi delle attività accessorie, strumentali e connes-

se che con delibera del Consiglio di Amministrazione siano specificamente destinati a incrementare il patrimonio indisponibile;

- dalle somme derivanti da eventuali sponsorizzazioni e destinate a patrimonio;

- dai contributi attribuiti con specifica destinazione al patrimonio da enti e persone giuridiche nazionali e/o internazionali di qualsiasi genere e natura, da enti territoriali o da altri enti pubblici italiani e internazionali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il Fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi non espressamente destinati dal Consiglio di Amministrazione a incrementare il patrimonio indisponibile;

- da apporti destinati a incremento del patrimonio disponibile della Fondazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinati a patrimonio;

- dalle quote e dai contributi concessi dai Membri non espressamente destinati a patrimonio;

- dai ricavi delle attività accessorie, strumentali e connesse, oltre che dalle rendite, ricavi e altre forme di sostegno o finanziamento dirette e indirette, anche tramite eventuali sponsorizzazioni, volte a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione e che non siano espressamente destinati a patrimonio indisponibile dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 10 aprile successivo verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico), il rendiconto finanziario di gestione, la relazione di missione e il bilancio preventivo da sottoporsi all'Assemblea per l'approvazione - unitamente al bilancio sociale, da redigersi dallo stesso Consiglio di Amministrazione nei casi di legge o per scelta volontaria - che dovrà avvenire entro il 30 aprile seguente, con le maggioranze di cui al successivo art. 12.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatrici, Fondatori/trici Designati/e, Amministratrici/tori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto individuale di partecipazione.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I Membri della Fondazione, che assume come detto nell'atto costitutivo la natura anche di Fondazione di partecipazione, si dividono in:

- Fondatrici

- Fondatori/trici Designati/e.

Articolo 9 - Fondatrici e Fondatori/trici Designati/e

Sono Fondatrici le persone fisiche che hanno sottoscritto, in proprio o per procura speciale, l'Atto di Costituzione.

Esse non sono tenute a ulteriori versamenti in favore della Fondazione successivamente alla sua costituzione.

Tale qualifica è vitalizia e non è trasmissibile.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, alcuna delle Fondatrici, le Fondatrici in carica potranno procedere, con deliberazione comune adottata con maggioranza di due terzi, alla nomina di altro soggetto in sostituzione, tenuto conto di eventuali indicazioni della Fondatrice decaduta in qualsiasi forma espresse.

Qualora il numero delle Fondatrici sia inferiore a cinque, le Fondatrici in carica dovranno procedere alla suddetta nomina di cui al comma precedente, di modo che in perpetuo il numero delle Fondatrici e/o dei/delle Fondatori/trici Designati/e sia sempre pari almeno a cinque.

Possono diventare Fondatori/trici Designati/e, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea, anche le persone fisiche o giuridiche che abbiano fatto parte di un comitato della Fondazione e che si siano distinte, nel tempo, per visione, leadership,

impegno e per il sostegno offerto al perseguimento degli obiettivi della Fondazione

Articolo 10 - Esclusione

Le Fondatrici e i Fondatori/trici Designati/e non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso in cui agiscano contro gli interessi della Fondazione, oppure producano discredito alla Fondazione o in altri casi di grave violazione degli scopi che si prefigge la Fondazione.

L'esclusione di una Fondatrice o di un/a Fondatore/trice Designato/a deve essere deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il/la Presidente e i/le Vice Presidenti della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente e salvo inderogabile diversa disposizione di legge.

Articolo 12 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai Fondatori e dai/dalle Fondatori/trici Designati/e.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;

- nominare i componenti dell'organo di controllo nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- deliberare in merito alle modifiche dello Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri non vincolanti in merito al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo e approvare detti bilanci, nonché il bilancio sociale, ove redatto;

- esprimere pareri su ogni argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

- deliberare in merito all'esclusione dei Membri in base a quanto stabilito dall'art. 10 del presente Statuto;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e in merito alla devoluzione dell'eventuale Patrimonio residuo;

- deliberare su quant'altro a essa demandato dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal/dalla Presidente della Fondazione di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta di almeno un quarto delle Fondatrici e dei/delle Fondatori/trici Designati/e.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere stabilito ovunque purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso raccomandato o altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento ai recapiti espressamen-

te indicati dai singoli membri aventi diritto all'atto dell'adesione alla Fondazione e che gli stessi dovranno avere cura di mantenere aggiornati.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (fisica o per delega) della maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e con i membri presenti, qualunque sia il loro numero, in seconda convocazione.

Tutti le Fondatrici e i/le Fondatori/trici Designati/e hanno diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, a eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi di tutti i suoi componenti aventi diritto al voto, fermo restando quanto previsto negli articoli 10 e 25.

L'assemblea può essere svolta anche mediante collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al/alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; sia-

no indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei/delle Consiglieri/e per qualsiasi causa, deve essere convocata tempestivamente l'assemblea per procedere alla sua sostituzione. Il/la Consigliere/a così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione di cui è entrato a far parte.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte dell'assemblea prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa personalmente a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora lo si ritenga strumentale all'ottimale svolgimento del Consiglio, possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Amministrazione alcuni membri dei Comitati di cui infra o altre figure professionali per dare contributi specifici al fine del perseguimento degli scopi.

Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, e a esaminare i progetti eventualmente proposti dai Comitati;

- nominare, al suo interno il/la Presidente della Fondazione, nonché due Vice Presidenti della Fondazione, che resteranno in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili;

- individuare gli eventuali dipartimenti operativi, ovvero i settori di attività della Fondazione, definendo i singoli progetti e affidandone la realizzazione a team operativi, dei quali nomina il/la responsabile o i/le responsabili

- nominare i componenti degli eventuali Comitato Scientifico Consultivo, Comitato di Indirizzo Strategico e Comitato d'Onore e di Sostegno, in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione medesimo;

- nominare o approvare la proposta di nomina dei/delle Presidenti e/o dei/delle Coordinatori/trici dei Comitati Scientifico Consultivo, di Indirizzo Strategico, d'Onore e di Sostegno, Aderenti e Volontari/e.

- nominare il/la Tesoriere/a e il/la Segretario/a della Fondazione, che svolgono rispettivamente attività di gestione finanziaria e di gestione amministrativa della Fondazione sulla base di specifiche deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;

- adottare l'eventuale regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;

- costituire e disciplinare la struttura e le funzioni di eventuali orga-

ni operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni e attività;

- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio o al Fondo di Gestione delle quote versate, per il perseguimento degli scopi o per incrementare il patrimonio della Fondazione, e degli altri proventi, di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto o nei casi dubbi;

- proporre eventuali modifiche statutarie e sottoporle all'Assemblea;

- fissare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;

- proporre lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, in merito ai quali deve deliberare l'Assemblea con le maggioranze di cui al successivo art. 25.

Articolo 14 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal/la Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire il giorno stesso o il giorno prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, l'ora e il luogo che, comunque, deve essere stabilito nell'ambito del territorio italiano.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al/la Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità per effettuare il collegamento audio/video.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal/la Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente più anziano/a di età che riveste la qualifica di vicario/a.

In caso di assenza anche dei/delle Vice Presidenti, le riunioni sono presiedute dal/dalla Consigliere/a più anziano/a di età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal/dalla Segretario/a.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidenti della Fondazione

Il/la Presidente della Fondazione, che è anche il/la Presidente del Consiglio di Amministrazione, degli eventuali Comitati di Indirizzo Strategico e Scientifico Consultivo, ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; è fatto salvo quanto infra detto per il/la Segretario/a.

In particolare, il/la Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

I/le Vice Presidenti della Fondazione svolgono attività vicaria dell/la Presidente stesso/a.

Presidente e VicePresidenti restano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Pertanto, in caso di impedimento del/la Presidente di svolgere le attività attribuitegli/le dal presente Statuto, quest'ultimo potrà conferire incarico ai/alle Vice Presidenti di sostituirlo/a, con i medesimi poteri.

Articolo 16 – Segretario/a e Tesoriere/a

Il/la Segretario/a e il/la Tesoriere/a sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati e possono essere rieletti/e.

Il/la Segretario/a è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e agli atti del/la Presidente.

Il/la Tesoriere/a provvede alla gestione amministrativa della Fonda-

zione predisponendo mezzi e strumenti necessari per organizzare e attuare le singole iniziative, per stipulare contratti con qualsiasi Istituto di Credito privato o bancario e cioè contratti di deposito, di locazione di cassette, di conto corrente e similari con il riconoscimento della firma disgiunta del/della Presidente della Fondazione.

Essi sono componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sulla Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo anche monocratico, nominato dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno designato quale Presidente, ed eventualmente due supplenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che esso sia redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida e svolge ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge.

I membri dell'organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi anche mediante collegamento

audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), alle medesime condizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo. A tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo.

La revisione legale, ove prescritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, salvo che la revisione stessa non sia affidata all'organo di controllo; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I membri dell'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato, restano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere confermati.

Articolo 18 - Bilancio di esercizio e scritture contabili connesse

La Fondazione deve tenere le scritture contabili finalizzate a redigere il bilancio di esercizio con criterio di competenza, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13-14-15 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017.

Tale bilancio, fatte salve le eventuali semplificazioni applicabili per limiti dimensionali, è costituito da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario di gestione e Relazione di missione.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Nel rispetto dei limiti dimensionali previsti deve essere altresì provveduto alle necessarie pubblicazioni dei compensi sul sito internet e alla eventuale formazione del bilancio sociale.

La Fondazione deve tenere ed aggiornare i libri sociali previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 e successive integrazioni.

Tutti i membri della Fondazione, hanno diritto di esaminare i libri sociali previsti dall'art.15 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 19 - Comitato Scientifico Consultivo

Il Comitato Scientifico Consultivo, ove istituito, è composto da un minimo di 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Essi restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, o fino al compimento dell'incarico.

I componenti del Comitato eleggono al loro interno un coordinatore che viene proposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione della nomina. I componenti del Comitato possono essere rieletti e far parte anche di altri Comitati della Fondazione. Il coordinatore del Comitato fa parte di diritto del Comitato di Indirizzo Strategico.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva

in merito al programma annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal/dalla Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

L'esclusione di un membro dal Comitato Scientifico è decisa dal Consiglio di Amministrazione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Articolo 20 – Comitato di Indirizzo Strategico

Il Comitato di Indirizzo Strategico, ove istituito, è un organo consultivo e propositivo della Fondazione, istituito per orientare e sostenere l'attuazione della mission della Fondazione nel campo della salute, del benessere e della cura delle donne, in una prospettiva integrata di medicina di genere, equità e innovazione sociale.

Il Comitato contribuisce a:

- definire le linee strategiche e le priorità di intervento della Fondazione in ambito sanitario e sociale;
- favorire l'integrazione tra ricerca, assistenza, prevenzione ed empowerment femminile;
- valutare la coerenza dei programmi e dei progetti rispetto ai principi di salute di genere e ai bisogni reali delle donne nelle diverse fasi della vita;
- promuovere il dialogo interdisciplinare tra esperti del settore sani-

tario, istituzioni, professionisti, mondo accademico e società civile;

- fornire indirizzi e raccomandazioni per lo sviluppo di partnership, attività formative e azioni di advocacy a favore della salute femminile.

Il Comitato è composto da un numero minimo di 7 (sette) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone di comprovata competenza nei campi della medicina, della sanità pubblica, delle scienze sociali, dell'economia sanitaria, delle politiche di genere e della comunicazione. Fanno parte di diritto del Comitato il/la Presidente della Fondazione, il/la coordinatore/trice del Comitato Scientifico Consultivo, il/la Presidente degli Aderenti, il/la Presidente del Comitato d'Onore e di Sostegno e il/la coordinatore/trice dei Volontari.

Opera in stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, formulando pareri, proposte e orientamenti strategici non vincolanti ma di alto valore consultivo.

I componenti del Comitato restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, o fino al compimento dell'incarico.

I componenti del Comitato eleggono al loro interno un coordinatore che viene proposto al Consiglio di Amministrazione per approvazione della nomina. I componenti del Comitato possono essere rieletti e far parte anche di altri Comitati della Fondazione.

Il Comitato è convocato e presieduto dal/dalla Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei presenti.

L'esclusione di un membro dal Comitato di Indirizzo Strategico è decisa dal Consiglio di Amministrazione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Articolo 21 – Comitato Aderenti

Il Comitato degli Aderenti è costituito dagli Aderenti ed è presieduto da un membro del Consiglio di Amministrazione o da un membro del Comitato proposto al Consiglio di Amministrazione che approva la nomina. Il/la Presidente del Comitato fa parte di diritto del Comitato di Indirizzo Strategico.

Gli/le Aderenti sono le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a diffonderne le finalità e gli scopi e ad aumentare il numero degli/delle Aderenti.

Gli Aderenti affiancano e sostengono la Fondazione in tutte le sue iniziative.

Il Comitato degli/delle Aderenti può proporre attraverso il/la suo/a Presidente nuove iniziative di raccolta fondi che verranno sottoposte per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può essere convocato dal/dalla Presidente del Comitato e/o dal/dalla Presidente della Fondazione. Può deliberare a maggioranza dei presenti.

Gli/le Aderenti corrispondono annualmente un contributo in denaro non inferiore all'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuo viene versato.

I/le componenti del Comitato possono far parte anche di altri Comitati della Fondazione.

La qualifica di Aderente cessa per il mancato pagamento del contributo annuo o è decisa dal Consiglio di Amministrazione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Articolo 22 – Comitato d'Onore e di Sostegno

Il Comitato d'Onore e di Sostegno è costituito dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e dagli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono al perseguimento degli scopi della Fondazione nel campo della sanità, della ricerca, della cultura e dell'informazione, anche mediante contributi in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione o con un'attività, anche professionale, non retribuita, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto da un membro del Consiglio di Amministrazione o da un membro del Comitato proposto al Consiglio di Amministrazione che approva la nomina e che farà parte di diritto del Comitato di Indirizzo Strategico.

I componenti del Comitato restano in carica per 3 (tre) esercizi, possono essere riconfermati in corso di Assemblea e far parte anche di altri Comitati della Fondazione.

Il Comitato può essere convocato dal/dalla Presidente del Comitato e/o dal/dalla Presidente della Fondazione. Può deliberare a maggio-

ranza dei presenti.

L'esclusione di un membro dal Comitato d'Onore e di Sostegno è decisa dal Consiglio di Amministrazione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Articolo 23 – Volontari/e

La Fondazione può ricorrere all'apporto di Volontari/e per lo svolgimento delle proprie attività. I/le Volontari/e che collaborano in modo stabile e continuativo sono registrati/e nell'apposito Registro dei Volontari e sono coordinati/e da un membro del Consiglio di Amministrazione che fa parte di diritto del Comitato di Indirizzo Strategico. I/le Volontari/e possono essere convocati, per le attività ordinarie e straordinarie, dal/dalla Coordinatore/trice e/o dal/dalla Presidente della Fondazione.

Si considera Volontario/a chi decide liberamente di impegnarsi a favore della collettività e del bene comune – anche operando tramite un ente del Terzo settore – mettendo a disposizione tempo, competenze ed energie per contribuire alle finalità sociali della Fondazione. Tale attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun obiettivo di lucro, nemmeno indiretto, e unicamente per scopi solidaristici.

L'attività volontaria non può in alcun caso essere remunerata, neppure da parte dei beneficiari. Al/alla Volontario/a possono essere rimborsate solo le spese effettive e documentate sostenute nello svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti — anche annualmente — dal Consiglio di Amministrazione. Non

sono ammessi rimborsi di tipo forfettario.

Lo status di Volontario/a è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o altra forma di attività retribuita instaurata con la Fondazione o con l'ente attraverso il quale la prestazione volontaria viene effettuata. Non rientra nella definizione di volontario chi presta un aiuto meramente occasionale agli organi della Fondazione. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'esclusione di un/una Volontario/a è decisa dal Consiglio di Amministrazione per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.

Articolo 24 - Clausola arbitrale

Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, anche in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera arbitrale del Piemonte istituita presso la Camera di Commercio di Torino.

L'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio, esperita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe, previo parere positivo del competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il tutto sotto l'osservanza, in ogni caso, di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 s.m.i.

Torino, 18 dicembre 2025

Chiara Bernasconi
Vittorio Palustrada *Notario*

